

**AUTORITA' DI BACINO LACUALE
CERESIO PIANO E GHIRLA**

Oggetto: *Decurtazione stipendio dipendente P.B. per malattia*

DETERMINAZIONE N. 66/2021 del 14/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che il dipendente P.B nato a Gravedona il 16/09/1970, Cat. D – è rimasto assente dal servizio, per malattia, dal 06/08/2021 al 22/08/2021;

VISTO l'art. 71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, testualmente recita: "Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 30/03/2001, n. 165, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settori per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure al ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapia salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa".

RITENUTO che dalla lettera della norma anzi riportata il trattamento così come definito deve applicarsi ai primi 10 giorni di ogni singolo periodo di assenza per malattia;

PRESO atto che la riduzione del trattamento economico non si applica alle sole assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

RITENUTO sulla base delle indicazioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, attuative delle stesse, che il "trattamento economico fondamentale" del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali si articola nelle seguenti voci retributive:

- a) lo stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale), differenziato in relazione alle singole categorie di inquadramento del sistema di classificazione professionale, destinato a remunerare in via ordinaria la prestazione del dipendente nell'ambito del rapporto sinallagmatico derivante dal contratto individuale di lavoro;
- b) la tredicesima mensilità, pienamente assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare;
- c) la progressione economica orizzontale, che, rappresentando una forma di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traduce in un incremento dello stipendio tabellare, attraverso il conseguimento da parte del dipendente, sulla base di criteri selettivi e meritocratici, di successive posizioni economiche stabilite all'interno di ciascuna categoria in cui si articola il sistema di classificazione;
- d) la retribuzione individuale di anzianità, per il solo personale che già ne fruisce, in quanto conseguente al congelamento ed alla definitiva scomparsa alla fine degli anni '80 delle classi e degli scatti di anzianità, che facevano parte integrante del trattamento fondamentale;

AUTORITA' DI BACINO LACUALE CERESIO PIANO E GHIRLA

e) gli eventuali assegni ad personam riconosciuti al personale, finalizzati a garantire il trattamento economico fondamentale già in godimento dello stesso nel momento dell'attribuzione di uno diverso e di importo più basso di tale trattamento economico, per effetto di un mutamento intervenuto nei contenuti del suo rapporto di lavoro;

ATTESO che per effetto della disposizione normativa anzi citata le voci retributive da assoggettare a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni sono quelle relative al trattamento economico accessorio e che si aggiungono a quelle già assoggettate o da assoggettare a decurtazione in quanto erogabili soltanto quando la prestazione sia stata effettivamente svolta (maneggio valori, turno, reperibilità, rischio, disagio, lavoro straordinario, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e festivo - notturno)

D E T E R M I N A

1. Di non corrispondere per i giorni di assenza per malattia, (e comunque per i soli primi 10 giorni), al dipendente M.B il trattamento economico calcolato sul trattamento economico accessorio pari a € 352,34;
2. di dare atto infine che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
 - verrà pubblicata all'albo pretorio consortile per 15 giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, ai sensi della Legge 241/1990;
 - verrà comunicata al Consiglio di Amministrazione;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Vania Pescarin)

**AUTORITA' DI BACINO LACUALE
CERESIO PIANO E GHIRLA**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000

A P P O N E

Il visto contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa in atti sul conto dell'intervento:
106010/4, provvedendo ad iscrivere il relativo impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Vania Pescarin)



Si dichiara che la presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi.

Li 2/9/21

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

NR. 124/21

copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, _____

Il responsabile dell'attestazione di conformità